

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/03/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/31218-i-piani-di-sviluppo-ict-per-il-triennio-2010-2012-nelle-pubbliche-amministrazioni-centrali-struttura-e-funzione-di-digitpa>

Autore: Cavagnoli Simone

I Piani di sviluppo ICT per il triennio 2010-2012 nelle Pubbliche Amministrazioni Centrali, struttura e funzione di DigitPA

I Piani di sviluppo ICT per il triennio 2010-2012 nelle Pubbliche Amministrazioni Centrali, struttura e funzione di DigitPA.

- 1. Dalla predisposizione delle linee strategiche del CNIPA, all' analisi dei dati economici e strutturali nella nuova impostazione operativa dell' attuale DigitPA. 1.1 La struttura di DigitPA disposta dal DPCM 10 Agosto 2010. 1.2. Il Dlgs 1 Dicembre 2009 n. 177, le funzioni.**

1. Dalla predisposizione delle linee strategiche del CNIPA, all' analisi dei dati economici e strutturali nella nuova impostazione operativa dell' attuale DigitPA.

Il presente articolo vorrebbe fornire, da un lato, una breve premessa metodologica in ordine al come sono cambiate le linee di intervento del CNIPA, ora DigitPA a seguito della ridenominazione istituzionale avvenuta con il Decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177¹ pubblicato in GU del 14 dicembre 2009, n. 29

¹ Dal titolo "Riorganizzazione del CNIPA", nel discorso in esame meritano specifica attenzione le disposizioni di cui agli art. 2 dal titolo *Natura e finalità dell'Ente* e l' art. 3 sulle *Funzioni*, contenute nel Capo I intitolato alle *Disposizioni Generali*, ai sensi dell' art. 2 comma 1 viene formalizzata la denominazione di DigitPA in favore dell' allora CNIPA specificandone altresì la sua natura giuridica di ente pubblico non economico attraverso cui esplica funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale ex art. 2 comma 3.

All' art. 3 si evince una realtà funzionale complessa e multi materia, per il quale al comma 1. Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al comma 2 del medesimo articolo vengono specificate le funzioni proprie dell' istituto DigitPA, 2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni:

a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attività di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;

b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. L'Ente fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall'ordinamento; opera come autorità di certificazione della firma digitale ed e' preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce all'attuazione di iniziative volte all'attività di informatizzazione della normativa statale vigente;

c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento. L'Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attività di monitoraggio dell'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attività delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e qualità dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di iniziative innovative nel settore dell'ICT;

d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.

tenendo conto della struttura e funzioni proprie dell' ente e in secondo luogo un riferimento specifico alle disposizioni scientifiche presenti nel Piano triennale 2010-2012.

Il CNIPA², si ricorda, venne formalmente istituito mediante il Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, pubbl. in GU del 20 febbraio 1993, n. 42³, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati

DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalità previste dall'ordinamento, compiti tecnico operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 ha natura diversa, esprime infatti il mantenimento di una certa natura economico-progettuale già presente nell' allora CNIPA, sancendo la facoltà dell' Ente di esprimere pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti sugli schemi contrattuali predisposti dalla PAC.

In chiusura il comma 4 espande le funzionalità di DigitPA a quanto disposto dalle direttive per il passato e per il futuro ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri.

² Centro Nazionale per l' Informatica nella Pubblica Amministrazione.

³ All' interno delle disposizioni del Dlgs, che avevano finalità di regolamentazione dei sistemi informativi presenti nella Pubblica Amministrazione, all' art. 4 comma 1 viene istituito il CNIPA e all' art. 7 vengono elencate le spettanze del centro così disposte, al comma 1 "Spetta al Centro: a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi;

b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;

c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente;

d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità;

e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonché orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi automatizzati;

g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;

i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati;

l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche;"

e nel comma 2, "Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera h), il Centro può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli di intesa con la Conferenza

delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

Il compito di divulgazione scientifica è il filo rosso che lega CNIPA e DigitPA, ma con il recente intervento legislativo di riordino e ridenominazione istituzionale mutano le esigenze di intervento scientifico e di pubblicazione dei dati ad opera dell'ente, da un lato per motivi interni del CNIPA e del mercato dell'ICT e dall'altro per motivi di mutamento delle contingenze socio-economiche registratesi nell'ultimo biennio. Il cambiamento è dunque ravvisabile nel mutamento delle finalità operative, che se nel CNIPA erano di carattere eminentemente istituzionale e le pubblicazioni dei relativi piani triennali avevano valenza di linee strategiche uniformanti, per un migliore e condiviso sviluppo dell'ICT nella Pubblica Amministrazione, ora vengono fornite all'interno delle pubblicazioni DigitPA⁴, dati economici ed iniziative delle singole amministrazioni, funzionali ad una analisi strutturale locale, che si rivela strumentale rispetto all'applicazione dell'informatica nella Pubblica Amministrazione, sono quindi raccolte commentate e ragionate dei dati rilevati dai decisori politici locali, che possono all'uopo essere considerati piani di performance delle Pubbliche Amministrazioni.

Così l'informatica entra nella PA come variabile inscindibile della sua struttura organizzativa, assumendo importanza anche in ordine alla rilevazione e misurazione di performance dell'amministrazione stessa, dato questo che eleva l'informatica a strumento indispensabile e comune di ogni pubblica amministrazione, ma che impone alla pubblica amministrazione un virtuosismo applicativo che qualora venisse meno, potrebbe penalizzare alcune strutture locali e territoriali.

1.1 La struttura di DigitPA disposta dal DPCM 10 Agosto 2010.

La struttura di DigitPA è disposta mediante intervento legislativo del 10 Agosto 2010 recante *"Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA"*.

Vediamo più nel dettaglio alcuni articoli, particolarmente significativi per il discorso in esame.

Sono organi di DigitPA, il Presidente⁵, il Comitato Direttivo⁶, il Collegio dei Revisori dei Conti⁷ e il Direttore generale⁸.

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12, L. 23 agosto 1988, n. 400, con l'Unione delle province italiane (UPI), con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEN), con l'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché con enti e società concessionari di pubblici servizi in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi.”

⁴ Vedansi da ultimo DigitPA, “Piani 2010-2012 per le ICT nelle PAC”.

⁵ L'art. 4 è composto di quattro commi che dispongono una attività del Presidente di DigitPa quale responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, con il compito di predisporre e garantire l'attuazione dei Piani Triennali di DigitPA.

Al comma 1 lett. e) è disposta inoltre la contestuale carica di organo della Commissione di coordinamento del SPC.

⁶ Che ai sensi dell'art. 5 ha funzione di coordinamento strategico delle attività e degli obiettivi dell'Ente nonché secondo il comma 2 di attività di delibera in ordine agli atti finalizzati all'adozione e approvazione dei Piani Triennali per lo sviluppo ICT, nonché dei contributi di DigitPA per la Relazione sullo stato dell'informatizzazione nella PA. Delibera inoltre in ordine all'adozione degli atti di indirizzo, programmazione e controllo delle attività di DigitPa, nonché sulle norme operative che definiscono i processi gestionali interni.

⁷ Che controlla come disposto dall'art. 7 comma 1 la regolarità amministrativa e contabile dell'Ente attraverso l'esercizio di tre membri che formano il Collegio stesso.

⁸ Il Direttore Generale secondo quanto disposto dall'art. 8, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

La diramazione prevede poi le aree operative specifiche dell'ente, divise per uffici con competenze diversificate tra materia amministrativistica e tecnico operativa.

1.2. Il Dlgs 1 Dicembre 2009 n. 177, le funzioni.

Il Decreto n. 177/2009 dal titolo "Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0189)", pubblicato in GU del 14 Dicembre 2009, n. 290, decreta la natura di ente pubblico non economico di DigitPA, operante nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito del settore pubblico.

Le funzioni sono elencate dall'art. 3, le più importanti, per il loro carattere istituzionale e di riflesso strutturale, sull'applicazione dell'informatica nella Pubblica Amministrazione sono quelle di Consulenza e proposta in materia di assistenza tecnica e normativa al Ministro delegato in materia di amministrazione digitale e di supporto, consulenza e collaborazione tecnica alle amministrazioni pubbliche agli organismi di diritto pubblico, alle Regioni e agli Enti Locali, in materia di innovazione informatica.

Settore contiguo dell'attività funzionale, sono la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme, regole e standard, nonché sulle guide tecniche per l'adozione di strumenti dell'ICT nella PA. Inoltre fra gli interventi progettuali, che si estrinsecano in attività di proposta, realizzazione e gestione, trovano specifica menzione la gestione dell'SPC e della RIPA, confermando quindi la preminenza di questi progetti informatici come anelli di congiunzione necessaria all'applicazione dell'ICT nei diversi enti pubblici nazionali e locali.

E' Responsabile dell'amministrazione dell'ente, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA, esercita funzioni di coordinamento delle sue Aree operative e delle sue strutture, formulando proposte agli organi di indirizzo dell'ente, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questi approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività di DigitPA in relazione alle finalità istituzionali.